

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 52

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MANFREDI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 112, N. 1, E 319, PRIMA PARTE E PRIMO CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA) E ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI POLITICI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

il 22 marzo 1988

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 17 marzo 1988.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, per il tramite della procura generale di Milano, mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizza-

zione a procedere nei confronti dell'onorevole **Manfredo Manfredi** per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 10125/83 A RGPM della procura di Milano).

Il Ministro
VASSALLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Milano, 15 febbraio 1988.

Come risulta dall'allegata documentazione, la Camera dei deputati, nella seduta del 18 aprile 1985, ebbe già a deliberare di concedere l'autorizzazione, richiesta da questo ufficio, per procedere nei confronti del deputato Manfredi Manfredi per concorso — ai sensi dell'articolo 10 del codice penale — nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, continuata e pluriaggravata, e di violazione aggravata delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, reati emersi nell'ambito del procedimento penale n. 10125/83 A RGP.M. Milano a carico di Costioli Sergio e altri.

Il procedimento in parola ha ad oggetto l'attività di associazioni di stampo mafioso operanti nel settore delle case da gioco con finalità di acquisizione e controllo delle medesime e, in particolare, la partecipazione alla gara di appalto per la concessione a privati della gestione del Casinò di Sanremo della società SIT Sanremo Spa, formalmente costituita dai soci Merlo Michele e Brighina Marco Tullio, ma nella realtà fornita di capitale sociale proveniente da disponibilità liquide riconducibili a persone, tra le quali Legnaro Ilario, che in termini di accusa si assumono collegate con il noto boss mafioso Benedetto Santapaola. L'istruttoria svolta ha, ancora, consentito la ricostruzione di un piano corruttivo volto ad assicurare l'aggiudicazione della gara anzidetta alla SIT mediante il pagamento ad esponenti politici sanremesi di alcuni miliardi di lire.

Onde evitare tediose ripetizioni, in ordine alle premesse in fatto e alle emergenze probatorie concernenti l'onorevole Manfredi poste a base della primitiva istanza, si rimanda all'allegata richiesta di autorizzazione a procedere avanzata in data 19 dicembre 1983 da questo Ufficio alla Signoria vostra.

La posizione processuale dell'onorevole Manfredi Manfredi.

È avvenuto che nelle more istruttorie del procedimento l'onorevole Manfredi sia stato rieletto al Parlamento della Repubblica, creando i presupposti perché nei suoi confronti debba essere concessa una nuova autorizzazione per poter procedere contro la sua persona, in ossequio a quanto ritenuto dalla migliore dottrina e secondo il costante orientamento della giurisprudenza.

A questo mira la presente istanza, nel mentre si rappresenta come l'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento in cui è inserita la posizione dell'onorevole Manfredi sia nel frattempo pervenuta alla sua conclusione. Ciò ha portato alla richiesta di separazione della posizione processuale del parlamentare inquisito in attesa delle determinazioni dell'Organo competente.

Come risulta dall'allegata requisitoria con la quale l'Ufficio del pubblico ministero ha rassegnato le sue conclusioni al giudice istruttore, l'ipotesi di accusa concernente la trama corruttiva intessuta della SIT Sanremo Spa nei confronti degli amministratori pubblici sanremesi è stata ritenuta provata in termini tali da giustificare e imporre il rinvio a giudizio davanti al tribunale di Milano, competente per materia e territorio, degli imputati accusati di corruzione attiva e passiva. Sufficienti elementi di responsabilità per legittimare la sottoposizione delle accuse alla verifica dibattimentale sono stati ritenuti raggiunti, in particolare, nei confronti dei coimputati dell'onorevole Manfredi con riguardo agli specifici episodi corruttivi che lo vedono direttamente coinvolto anche sotto il profilo del finanziamento della campagna elettorale da lui condotta nel giugno dell'anno 1983.

Si rimanda, di conseguenza, alle considerazioni espresse nella sede sopra menzionata, che appare anche la più idonea per un generale approccio e una migliore comprensione dei fatti oggetto dell'istruttoria nel cui ambito si inseriscono le specifiche condotte illecite rimproverate all'onorevole Manfredi.

Sottolinato come il materiale probatorio raccolto a carico di quest'ultimo imputato dall'invio della precedente richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi riguardi si sia ulteriormente e significativamente arricchito, come risulta dall'allegata documentazione processuale, si riporta qui di seguito il testo delle imputazioni concernenti il parlamentare inquisito quali sono state puntualizzate al termine del lavoro istruttorio.

Manfredo Manfredi, imputato del delitto previsto e punito dagli articoli 81 capoverso, 110, 112, n. 1, 319, prima parte e primo capoverso n. 1 del codice penale perché in Sanremo, nel periodo compreso fra il giugno 1982 e il gennaio 1983, in concorso con Accinelli Stefano, Andreaggi Roberto, Ballestra Fulvio, Borgia Antonio, Carella Alfonso, Cavalli Gianfranco, Covini Claudio, Giuliano Giovanni, Ligato Vincenzo, Tommasini Mario, Vento Osvaldo, Parodi Giovanni, deceduto e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a 5, nella loro qualità di pubblici ufficiali inerente alle cariche ricoperte di deputato al Parlamento, il Manfredi; di sindaco del comune di Sanremo, il Vento; di assessori, l'Accinelli, il Carella, il Giuliano, il Ligato e il Tommasini; di consiglieri comunali del predetto comune e dei membri della speciale commissione di gara, l'Andreaggi, il Balestra, il Borgia, il Cavalli e il Covini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e, in particolare, per favorire l'aggiudicazione della gara di appalto per la gestione della locale casa da gioco alla SIT Sanremo Spa attraverso l'indicazione al presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima, Merlo Michele, di un massimo di offerta previamente concordato, ricevevano da Masi Bruno e Sacco Giorgio che, nell'interesse della società, oltre che per il Merlo, agivano anche per conto di Brighina Marco Tullio, Corallo Gaetano, Legnaro Ilario, Magnelli Armando e Poletti Augusto, soci palesi od occulti della SIT Sanremo o, comunque, persone alla stessa legate da interessi economici di varia natura, la

somma di lire 1.500.000.000, in due distinte soluzioni, parte in libretti di risparmio al portatore e parte in contanti, nonché accettavano la promessa della corresponsione in loro favore, da effettuarsi subito dopo l'aggiudicazione alla società della gestione del Casinò e all'atto della ratifica ministeriale del provvedimento, delle ulteriori somme in contanti di lire 1.000.000.000 e di lire 1.500.000.000, rispettivamente, con l'intesa che quest'ultimo importo avrebbe dovuto essere « destinato a Roma ».

Perché, inoltre, sempre in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e, in particolare, per impedire, dopo l'avvenuta esclusione dalla gara della SIT Sanremo Spa per superamento del tetto massimo di offerta, l'aggiudicazione dell'appalto alla Flower's Paradise Spa, portatrice dell'ulteriore unica offerta ritenuta valida; per aggiudicare la gestione del casinò alla SIT Sanremo Spa in contrasto con le disposizioni di legge, il capitolato generale d'appalto, le delibere in precedenza adottate dalla Giunta, dal consiglio comunale e dal Co.Re.Co. e in spregio al dovere di imparzialità della pubblica amministrazione; per favorire, infine, il rilascio in favore della SIT Sanremo Spa delle necessarie autorizzazioni a livello ministeriale:

nella primavera del 1983, l'Accinelli, il Ligato e il Tommasini, nella qualità spiegata, in concorso fra loro e con Parodi Giovanni, deceduto, accettavano da Poletti Augusto il quale, nell'interesse della SIT Sanremo Spa, agiva anche per conto dell'Acquaviva Sebastiano, dei soci palesi od occulti di detta società o, comunque, delle persone ad essa legate da interessi economici di varia natura, la promessa della corresponsione in loro favore della somma di lire 2.500.000.000, da destinarsi all'intera compagine politica da essi rappresentata;

nella prima quindicina del mese di giugno del 1983, l'Andreaggi, in concorso con il Manfredi, candidato al Parlamento, per conto di quest'ultimo al quale la ri-

metteva, riceveva da Merlo Michele, che agiva anche per conto delle persone già nominate legate alla SIT Sanremo Spa, la somma di lire 20.000.000, in contanti quale contributo per la campagna elettorale in corso;

in epoca coeva, sempre l'Andreaggi, unitamente all'Accinelli e al Manfredi, in concorso tra loro e con Parodi, deceduto, dopo averla sollecitata, accettavano da Merlo Michele, che, anche per il tramite dell'Acquaviva, agiva per conto delle persone già nominate, la promessa del risanamento dei debiti di bilancio, ammontanti a circa lire 200.000.000, dell'emittente televisiva privata *Telesanremo* sulla quale il gruppo politico di comune appartenenza esercitava il controllo;

nel medesimo periodo, sempre l'Andreaggi, dopo averla sollecitata, accettava dal Merlo Michele, che agiva anche per conto delle persone già note, la promessa delle sottospecificate utilità, concretantisi:

1) in un finanziamento, in misura non quantificata, per la propria campagna elettorale in occasione del rinnovo dei consigli comunali nell'anno 1985;

2) nella corresponsione di un aiuto economico, in misura non quantificata, in favore del giornalino *Incontri*, edito dal Club « Amici di *Telesanremo* » del quale l'Andreaggi era presidente;

3) in un intervento nella competente sede politica per farlo nominare presidente della commissione di controllo del Casinò di Sanremo;

nel mese di giugno del 1983, il Vento, dopo averla sollecitata, accettava dal Merlo Michele che, anche per il tramite dell'Acquaviva Sebastiano, agiva per conto delle persone già note, la promessa della corresponsione in suo favore, a gestione del Casinò definitivamente assegnata, di una somma compresa fra i 250 e i 300 milioni di lire;

a cavallo tra il giugno e il luglio 1983 e nel settembre dello stesso anno, in Nizza (Francia), in due distinte occasioni, e in Sanremo, sempre il Vento riceveva

dal Merlo Michele, che agiva anche per conto delle persone già note, la complessiva somma di lire 65.000.000, parte in banconote francesi e parte in banconote italiane, rappresentante un anticipo sul maggior importo concordato in termini di cui al punto che precede;

sempre nel periodo giugno-luglio 1983, il solito Vento, dopo averla sollecitata, accettava dal Merlo Michele che, anche per il tramite dell'Acquaviva Sebastiano, agiva per conto delle persone già note, l'utilità rappresentata dalla prenotazione, in occasione di un aumento di capitale, di 9 quote azionarie, per un valore di lire 108.000.000, dell'emittente televisiva privata *Canale 31*, sulla quale il gruppo politico al quale il Vento apparteneva esercitava il controllo, nonché dal versamento di una somma aggirantesi sui 40.000.000 di lire a titolo di acconto sull'acquisto delle quote azionarie predette, fiduciarmente e in via provvisoria intestate alla società Ediltoro di cui la moglie dell'Acquaviva era legale rappresentante.

Con l'ulteriore aggravante rappresentata dal fatto che delle condotte sopra meglio descritte derivava la stipulazione di un contratto nel quale era parte interessata l'Amministrazione comunale di Sanremo di cui i predetti pubblici ufficiali facevano parte;

del delitto previsto e punito dagli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 19 così come modificato e integrato dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 per avere, in concorso con Andreaggi Roberto, nella sua qualità di deputato al Parlamento, ricevuto, quale finanziamento della campagna elettorale relativa alla propria rielezione, da Merlo Michele, presidente del Consiglio di amministrazione della SIT Sanremo Spa, per il tramite dell'Andreaggi, la somma di lire 20.000.000 senza che l'erogazione della stessa venisse deliberata dall'organo sociale competente e regolarmente iscritta in bilancio ed essendo, comunque, tale

dazione di denaro illecita perché tale da integrare il delitto di corruzione.

In Imperia, nel giugno del 1983.

Imputazioni già contestate con mandato di comparizione e in relazione alle quali si chiede che la Camera dei depu-

tati di cui l'onorevole Manfredo Manfredi fa oggi parte voglia rinnovare l'autorizzazione a questo Ufficio a procedere nei suoi confronti, mantenendo ferma in ogni caso ma forma di contestazione già adottata.

Il procuratore della Repubblica f.f.

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI